REGOLAMENTO DEL COMITES DELLA CIRCOSCRIZIONE

CONSOLARE DI STOCCARDA

Istituito in base alla legge n. 286 del 23 ottobre 2003 ed alle norme, disposizioni ed indicazioni ministeriali.

Entrato in vigore in data 9 ottobre 2008, integrato il 1 ottobre 2010, rivisto il 17.06.2016

PREMESSA

II Comitato è l'organo di rappresentanza degli Italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e con le autorità locali tedesche nei limiti della legge.

II Comitato contribuisce a individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e promuove opportune iniziative.

La sua attività si attua in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare come sancito dalla legge n. 286 art. 2 nel rispetto delle leggi locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario.

Per conferire al Comitato operatività ed efficacia, vista l'esigenza di chiarire compiti e funzioni degli organi del Comites, così come di regolamentare i rapporti e le responsabilità nelrispetto della legge, il Comites di Stoccarda adotta il seguente regolamento.

Art. 1) ORGANI

- a. Comitato
- b. Presidente
- c. Segretario
- d. Esecutivo
- e. Vicepresidente
- f. Segretario amministrativo contabile
- g. Commissioni di lavoro
- h. Revisori dei conti

Art. 2) COMITATO

Il Comitato di Stoccarda è formato da 18 membri italiani, detti in tale regolamento anche consiglieri, ed eventualmente da stranieri di origine italiana (cooptati), dal Console Generale d'Italia o dal funzionario o impiegato da lui delegato (senza diritto di voto).

I Membri cooptati, nel numero massimo previsto dalla legge (art.7), sono designati dalle associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno 5 anni e che sono regolarmente iscritte all'albo dell'autorità consolare.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 3) COMPITI DEL COMITATO

- a. Mettere in atto programmi operativi per il raggiungimento degli scopi e delle finalità, così come indicati negli art. 2 e 3 della legge 286.
- b. Eleggere a maggioranza assoluta il Presidente.
- c. Nominare il Segretario.
- d. Eleggere l'Esecutivo dal cui interno scaturisce la funzione del Vicepresidente.
- e. Designare il collegio dei Revisori dei conti (art. 3, comma 4), composto da tre persone, due delle quali nominate dal Comitato esterne allo stesso ed una indicata dal Capo dell'Ufficio Consolare.
- f. Designare, tra i propri componenti, il Segretario amministrativo contabile.
- g. Discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Segretario amministrativo e vagliati in prima istanza dall'Esecutivo.
- h. Modificare a maggioranza assoluta il presente regolamento.

Art. 4) CONVOCAZIONE DEL COMITATO

- a. La convocazione, salvo casi d'urgenza, deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data della seduta.
- b. La convocazione deve precisare:
 - 1. La data, l'ora e il luogo della riunione;
 - 2. L'ordine del giorno.
- c. Se l'ordine del giorno prevede la discussione del Bilancio consuntivo, che verrà inviato in allegato, la convocazione deve essere espressamente estesa anche ai Revisori dei conti.

d.

- 1. Alle riunioni possono partecipare, a titolo consultivo, anche esperti esterni in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
- 2. I Presidenti delle commissioni di lavoro possono chiedere al Presidente che siano invitati esperti, quando sono all'ordine del giorno argomenti di competenza della rispettiva commissione.
- 3. L'invito agli esperti è deciso di volta in volta dal Comitato.

Art. 5) CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

- a. La convocazione straordinaria è determinata da una situazione particolare per la comunità italiana.
- b. L'urgenza è fissata dal Presidente dopo che ha informato per via telefonica tutti i consiglieri dell'Assemblea.
- c. Per l'Assemblea straordinaria non è richiesto il numero legale.

Art. 6) DELIBERAZIONI DEL COMITATO

- a. Le votazioni avvengono:
 - 1. Per alzata di mano, in via ordinaria;
 - 2. Per scrutinio segreto, su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri presenti ed ogni qualvolta si tratti di elezioni;
 - 3. Per appello nominale su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri presenti.
- b. II voto è personale, non sono ammesse deleghe.
- c. Le delibere del Comitato vengono affisse all'albo del Comites e, se di interesse pubblico,
- d. divulgate tramite gli organi d'informazione.

Art.7) ORDINE DEL GIORNO

- a. L'ordine del giorno è stabilito dall'Esecutivo.
- b. Ogni membro ha la facoltà di chiedere l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno. Lo può fare per iscritto o verbalmente all'inizio della riunione; questi non possono riguardare modifiche al regolamento o argomenti a carattere finanziario. Spetta al Comitato decidere a maggioranza sull'iscrizione o meno all'ordine del giorno.
- c. Su richiesta scritta di un terzo dei membri potranno essere inseriti uno o più punti.
- d. In apertura di seduta il Comitato approva, respinge o modifica l'ordine del giorno.

Art. 8) RIUNIONI DEL COMITATO

a.

- 1. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e sono pubbliche.
- 2. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, presiede le riunioni del Comitato un presidente di giornata, votato dall'Assemblea.
- b. In via ordinaria gli argomenti all'ordine del giorno sono esposti dal Presidente, da membri dell'esecutivo appositamente incaricati, dal Presidente di una commissione di lavoro o da un membro appositamente incaricato o che ne abbia richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno.

c.

- 1. Ognuno può chiedere di intervenire e parlare sull'argomento in discussione con un limite massimo di tempo di 3 minuti.
- 2. Ogni membro può intervenire una sola volta sullo stesso argomento in discussione. Un membro può intervenire una seconda volta sullo stesso argomento, soltanto ed unicamente al fine di precisare punti del suo precedente intervento con un limite massimo di tempo di 2 minuti.
- 3. Tuttavia, esaurita la prima serie d'interventi, se il Presidente ritiene che l'argomento in discussione non sia stato abbastanza approfondito, può ridare un'altra volta la parola ai membri che la richiedono, per ulteriori 2 minuti al massimo.

d.

- 1. Nel corso del dibattito possono essere presentate "mozioni d'ordine" o "mozioni di chiusura del dibattito".
- 2. Le mozioni d'ordine possono riguardare unicamente la procedura della discussione.
- e. Esauriti gli interventi, il relatore dell'argomento in discussione ha la facoltà di utilizzare il diritto di replica per una durata massima di 5 minuti.

- f. Esaurito il dibattito, il Presidente mette ai voti la/e proposta/e avanzata/e.
- g. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno 3 volte l'anno, inoltre su richiesta motivata scritta, recante l'ordine del giorno, presentata da almeno 1/3 dei suoi membri o richiesta congiunta col titolare della Rappresentanza Consolare.
- h. Il Presidente decide l'allontanamento di un componente dell'Assemblea, dopo averlo ripreso ufficialmente due volte, qualora mancasse di rispetto nei confronti degli altri convenuti o non si attenesse al presente regolamento; all'allontanato non verrà riconosciuta la diaria.

Art. 9) ASSENZE

- a. L'assenza alle sedute del Comitato si notifica informandone il Presidente o un altro membro dell'Esecutivo o del Comitato prima della seduta.
- b. L'assenza alle sedute dell'Esecutivo si notifica informandone il Presidente o un altro membro dell'Esecutivo prima della seduta.
- c. La giustifica scritta sarà depositata entro il venerdì della settimana successiva all'Assemblea, la giustifica giunta oltre questa data non sarà considerata valida.

Art. 10) IL PRES1DENTE

- a. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto secondo le norme stabilite dalla legge n. 286 all'art. 10.
- b. Il Presidente, oltre ai compiti stabiliti dalla legge n. 286, firma insieme al Segretario amministrativo contabile, ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico o finanziario.
- c. Il Presidente, in situazioni particolari per la comunità italiana, può convocare un Esecutivo allargato.

Art. 11) IL SEGRETARIO

a.

- 1. Il Segretario è proposto da uno o più membri del Comitato.
- 2. In caso di più candidature, il Comitato elegge il Segretario fra i candidati presenti. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad una seconda votazione. Se la parità sussiste ancora si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- b. In caso di assenza del Segretario, il Comitato e l'Esecutivo decidono di affidare il compito di Segretario della seduta al membro più giovane presente.

Art. 12) L'ESECUTIVO

a.

- 1. L'Esecutivo è eletto dal Comitato ed è composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'Esecutivo da eleggere.
- 2. Sono considerati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 3. In caso di parità si procede ad una seconda votazione limitatamente ai posti da attribuire. Se

la parità sussiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è considerato eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

b.

- 1. L'Esecutivo è convocato minimo ogni 2 mesi dal Presidente del Comitato, con almeno 7 giorni di anticipo ed o ogniqualvolta lo richiedono almeno 2 membri. In tal caso, la richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente. La richiesta di convocazione straordinaria deve specificare i motivi per i quali essa è formulata e contenere una proposta di ordine del giorno.
- 2. La convocazione deve recare la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, il quale può essere integrato in apertura di riunione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

c.

- 1. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato.
- 2. Sottopone al Comitato il bilancio preventivo e consuntivo.
- 3. Propone al Comitato le commissioni di lavoro da costituire.
- 4. Può deliberare fino a 500 € per spese correnti senza l'obbligo della delibera Assembleare.
- d. L'Esecutivo decide a maggioranza dei presenti in modo palese: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - e. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri.

Art. 13) DECADENZA DEGLI INCARICHI

Il Presidente e/o l'Esecutivo decadono su mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei membri ed approvata dalla maggioranza del Comitato.

Art. 14) IL VICEPRESIDENTE

- a. Il membro dell'Esecutivo che ha ottenuto il maggior numero di voti coadiuva il Presidente svolgendo funzioni di Vicepresidente.
- b. Durante le elezioni dell'Esecutivo, qualora si verificasse un caso di parità di voti, prevale il membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano d'età.
- c. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso d'impedimento o di assenza temporanea di quest'ultimo.

Art. 15) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

a.

- 1. Il Segretario amministrativo contabile è proposto da uno o più membri del Comitato.
- 2. In caso di più candidature, il Comitato elegge il Segretario fra i candidati presenti. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad una seconda votazione. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

- b. Il Segretario amministrativo contabile, eletto a maggioranza:
- 1. Si occupa della tenuta dei libri contabili e della relativa documentazione amministrativa di giustificazione;
 - 2. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta all'Esecutivo;
- 3. Firma, insieme al Presidente, ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico o finanziario.
 - 4. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo senza diritto di voto.

Art. 16) COMMISSIONI DI LAVORO

a. Le commissioni hanno il compito di studiare problemi specifici ed elaborare proposte.

b.

- 1. Le commissioni sono presiedute da un membro del Comitato eletto dal Comitato stesso.
- 2. In caso di più candidature alla presidenza di una commissione, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad una seconda votazione. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
 - 3. Le votazioni dei presidenti delle commissioni avvengono separatamente.
 - 4. Lo stesso membro non può essere presidente di più di una commissione.
- c. I presidenti delle commissioni informano regolarmente il Presidente del Comitato sullo svolgimento dei lavori delle commissioni stesse, che a sua volta informerà brevemente il Comitato nella seduta successiva.

Le commissioni sono composte:

- 1. Da membri del Comitato.
- 2. Da esperti designati dal Comitato.
- d. Gli esperti partecipano a titolo consultivo alle sedute del Comitato, quando vi sono all'ordine del giorno argomenti di competenza della commissione di cui fanno parte.
 - e. Le commissioni designano tra loro un relatore che presenta i lavori al Comitato.
- f. I lavori delle commissioni non possono in alcun caso essere comunicati all'esterno prima dell'approvazione del Comitato.

Art. 17) REVISORI DEI CONTI

- a. Devono essere designati dal Comitato 2 "Revisori dei conti", cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
- b. Sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggio numero di voti.
 - c. Il Revisore dei conti designato dal Consolato assume la presidenza del collegio.

Art. 18) VERBALI

a.

II Verbale registra:

- 1. La data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura della seduta, i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno, e le eventuali modifiche apportate.
- 2. Le decisioni adottate con una presentazione delle relative motivazioni, nonché i risultati delle eventuali votazioni.

- 3. Le proposte respinte con le r ispettive votazioni.
- 4. Gli interventi dei membri che ne fanno richiesta, a condizione che siano stati presentati per iscritto.
 - 5. Al "Verbale" ciascun Consigliere può chiedere per iscritto con una nota, di aggiungere quanto da lui detto nell'Assemblea e non riportato. Tali note non soggette ad approvazione, devono pervenire entro il settimo giorno dalla data di spedizione della bozza del verbale, le note che giungono oltre questa data non verranno prese in considerazione.
- 6. Per qualsiasi Riunione o Assemblea va stilato un verbale anche nel caso in cui venga meno il numero legale.
- b. I Verbali approvati e le note vengono inseriti nell'apposita raccolta.
- c. I Verbali approvati e le note sono consegnati nella loro stesura definitiva ed inviati sia ai membri del Comitato che al Consolato, entro 20 giorni successivi all'approvazione.

Art. 19) VERBALI DEL COMITATO

- a. I verbali del Comitato sono inviati a tutti i membri entro 20 giorni dalla seduta.
- b. Ogni consigliere ha la facoltà di formulare rilievi per iscritto entro una settimana dalla seduta.
- c. Qualora il Comitato sia stato nel frattempo convocato, i rilievi scritti sono consegnati al Segretario in apertura di seduta. In caso di assenza di quest'ultimo i rilievi scritti vanno consegnati al Presidente.
 - d. II verbale presentato viene approvato in apertura della seduta successiva.
- e. Ciascun membro ha diritto a integrarlo con precisazioni scritte che riguardano solo i suoi interventi.

Art. 20) VERBALI DELL'ESECUTIVO

a. I Verbali dell'Esecutivo sono consegnati al più presto, comunque prima della riunione successiva.

b.

- 1. I membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione.
 - 2. I rilievi scritti vengono trattati in apertura di seduta.
 - 3. In mancanza di rilievi scritti, il verbale è considerato approvato.

Art. 21) RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO

a.

Per tutti i membri del Comitato, dell'Esecutivo e delle Commissioni è previsto un rimborso spese di trasferimento/i nella misura fissata dalle norme locali. Tale rimborso sarà riconosciuto solo ai membri che sono presenti alla riunione per un periodo che consenta la discussione di almeno 2/3 dei punti previsti all'ordine del giorno, allorché non sia contemplato il punto (c.). Per le riunioni dell'Assemblea si riconosce inoltre una diaria nella misura di 30,00 €.

- b. Per le Assemblee straordinarie è previsto solo il rimborso spese di trasferimento.
- c. Gli esperti saranno risarciti solo in base alle capienze normative e finanziarie del Comites.
- d. Le spese di trasferimento vanno pagate, anche se le riunioni non si effettuano per mancanza del numero legale, mentre la diaria non verrà pagata, così come ai membri che non si attengono al punto (a.).

- e. Le spese di trasferimento non vanno rimborsate ai Consiglieri residenti nel capoluogo della circoscrizione Consolare.
- f. La diaria e le spese di trasferimento non vanno rimborsate a chi volutamente, fa mancare il numero legale.

Art. 22) DECADENZA E SOSTITUZIONI DEI MEMBRI

a.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 286, costituiscono motivi di decadenza:

- 1. Le dimissioni;
- 2. Il decesso;
- 3. La perdita della residenza nella circoscrizione.
- 4. La perdita della cittadinanza italiana;
- 5. II riacquisto della cittadinanza per i membri stranieri.
- 6. La perdita del diritto all'elettorato attivo.
- 7. L'insorgere di motivazioni d'ineleggibilità.
- b. I membri deceduti o decaduti sono sostituiti dal capo dell'Ufficio consolare secondo modalità del sopracitato Art. 8, comma 3.

Art. 23) APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- a. Le proposte di modifica a questo regolamento devono essere presentate per iscritto da almeno 1/3 dei membri del Comitato al Presidente che ne informa l'Esecutivo.
- b. L'Esecutivo mette le proposte di modifica al regolamento pervenute, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato.
- c. Per l'approvazione e la modifica di questo regolamento occorre la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
 - d. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di approvazione in Assemblea.

Art. 24) RAPPRESENTANZA

Chiunque è invitato a Rappresentare il Comites, deve adempiere quanto segue:

- a. Per gli inviti che arrivano improvvisamente, dopo la partecipazione, il rappresentante deve comunicare all'Assemblea in forma scritta, gli impegni assunti a nome dell'Assemblea.
- b. Per gli inviti programmati a lungo termine, prima della partecipazione se ne deve discutere alla prossima Assemblea ordinaria oppure si deve indire un'Assemblea straordinaria.

Art. 25) SEDE RIUNIONI

Le riunioni dei vari organi del Comites avvengono di regola presso la sede dello stesso, o presso locali messi a disposizione dal Consolato Generale d'Italia o dal Comitato stesso. Le norme previste dal presente regolamento si applicano in quanto non contrastanti con le disposizioni della legge 23 ottobre 2003, n. 286 e del suo regolamento di attuazione, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395.

Stoccarda, 25 luglio 2017